

239.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	2	(Sezione 5 – Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	15
Missioni vevoli nella seduta del 12 dicembre 2002	2		
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	2, 3	Interpellanze urgenti	24
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	3	(Sezione 1 – Iniziative per contrastare lo sfruttamento sessuale dei bambini)	24
Richiesta di un parere parlamentare su proposta di nomina	5	(Sezione 2 – Piano di esuberi annunciato dalla società Marconi)	25
Nomine ministeriali (Comunicazioni)	5	(Sezione 3 – Programma di ambientalizzazione della centrale termoelettrica di Polesine Camerini)	25
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 4 – Esplosione verificatasi presso lo stabilimento della Dow poliuretani di Porto Marghera)	26
Disegno di legge di conversione S. 1805 (Approvato dal Senato) n. 3450	7	(Sezione 5 – Iniziative per migliorare la viabilità presso i valichi alpini)	29
(Sezione 1 – Emendamenti dichiarati inammissibili)	7	(Sezione 6 – Fallimento della compagnia aerea Federico II)	30
(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	9	(Sezione 7 – Iniziative per il recupero del castello carrarese di Padova)	31
(Sezione 3 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	9		
(Sezione 4 – Modificazioni apportate dal Senato)	12		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 12 dicembre 2002.**

Alboni, Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Castellani, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Cossiga, Craxi, Deiana, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Folena, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Gasperoni, Giacco, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landi di Chiavenna, Anna Maria Leone, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pisa, Pisanu, Pescante, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Rosso, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soda, Soro, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alboni, Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Castellani, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Craxi, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fo-

lena, Frattini, Galati, Gasparri, Gasperoni, Giacco, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Landi di Chiavenna, Anna Maria Leone, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mondello, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pappaterra, Parolo, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pescante, Piglionica, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Rizzo, Rosso, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soda, Soro, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 11 dicembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

NARO ed altri: « Istituzione della rete nazionale dei musei dell'emigrazione » (3472);

VASCON: « Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » (3473);

VERNETTI: « Disposizioni per incentivare la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili » (3474);

BORRIELLO: « Azioni positive per la creazione di attività imprenditoriali da parte dei soggetti portatori di *handicap* » (3475);

MAZZUCA: « Modifiche all'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in materia di uscita e reingresso nel territorio dello Stato dei cittadini extracomunitari in attesa di permesso di soggiorno » (3476).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

S. 1272. — FANFANI e CASTAGNETTI: « Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso » (*approvata dalla Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2026-B) *Parere della I Commissione.*

IV Commissione (Difesa):

TRANTINO: « Istituzione dei ruoli del servizio permanente e nuove norme in materia di reclutamento, stato e avanzamento del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana » (1274) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII.*

VI Commissione (Finanze):

NICOTRA ed altri: « Disciplina dell'attività di prestazione di garanzia collettiva dei fidi » (3337) *Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV.*

IX Commissione (Trasporti):

VALPIANA: « Norme per il rilascio di un contrassegno speciale per la sosta in aree riservate ai malati cronici » (3345)

Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):

RIZZO ed altri: « Norme per il riassetto del servizio pubblico radiotelevisivo » (3454) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

Sentenza n. 521 del 21 novembre 2002-6 dicembre 2002 (doc. VII, n. 252) con la quale:

dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso il tribunale di Roma il giudizio civile per risarcimento del danno proposto dal professor Romano Prodi contro il deputato Pietro Armani ed altri concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, conseguentemente, la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 maggio 2000:

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Sentenza n. 523 del 21 novembre 2002-6 dicembre 2002 (doc. VII, n. 254) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2668

del codice civile, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Verona;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2668 del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Verona, con la medesima ordinanza:

alla II Commissione permanente (Giustizia).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

Sentenza n. 520 del 21 novembre 2002-6 dicembre 2002 (doc. VII, n. 251), con la quale:

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui non consente, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l'utilizzo del servizio postale:

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Sentenza n. 522 del 21 novembre 2002-6 dicembre 2002 (doc. VII, n. 253), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedi-

mento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione del presidente del tribunale di Roma:

alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze).

Sentenza n. 524 del 21 novembre 2002-9 dicembre 2002 (doc. VII, n. 255), con la quale:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000 n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000), convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, della predetta legge 11 dicembre 2000, n. 365 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre e ottobre 2000»);

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1-bis, commi 2, 3 e 4, del predetto decreto-legge n. 279 del 2000, convertito, con modificazioni, nella legge n. 365 del 2000, sollevate, in riferimento agli articoli 5, 9, 117, 118, 3 e 97 della Costituzione, dalla regione Piemonte; in riferimento agli articoli 5, 9, 44, secondo comma, 117, 118, 3

e 97 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, dalla regione Emilia-Romagna; in riferimento agli articoli 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Liguria;

4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6-bis del predetto decreto-legge n. 279 del 2000, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 35, 97 e 117 della Costituzione, dalla regione Veneto;

5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 6-bis e 6-ter del predetto decreto-legge n. 279 del 2000, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione dalla regione Emilia-Romagna:

alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Richiesta di un parere parlamentare su proposta di nomina.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Iginio MARSON a presidente dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale di Trieste (OGS) (56).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al

conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alla VII Commissione permanente (Cultura):

all'architetto Pio BALDI l'incarico di direttore generale per l'architettura e l'arte contemporanee;

al dottor Paolo CARINI l'incarico di componente del collegio del servizio di controllo interno;

alla dottoressa Paola CARUCCI l'incarico di studio avente ad oggetto un progetto di nuova sistemazione del patrimonio documentale dello Stato;

all'architetto Roberto CECCHI l'incarico di direttore generale per i beni architettonici ed il paesaggio;

alla dottoressa Vincenza CESAREO l'incarico di studio avente ad oggetto l'evoluzione dei servizi aggiuntivi del ministero;

al dottor Bruno DE SANTIS incarico dirigenziale presso il segretariato generale;

al dottor Antonino DE SIMONE l'incarico di studio sul finanziamento pubblico dello spettacolo;

al dottor Maurizio FALLACE l'incarico di soprintendente dell'archivio centrale dello Stato;

al dottor Alfredo GIACOMAZZI l'incarico di direttore generale per lo spettacolo dal vivo;

al dottor Pietro GRAZIANI l'incarico di studio concernente la formazione professionale del personale;

al dottor Gaetano GRIMALDI l'incarico di componente del collegio del servizio di controllo interno;

al professor Salvatore ITALIA l'incarico di direttore generale per gli archivi;

al dottor Giuseppe PROIETTI l'incarico di direttore generale per i beni archeologici;

alla dottoressa Rosanna RUMMO l'incarico di studio concernente la materia della disciplina della censura sugli audiovisivi nei Paesi europei;

al dottor Mario SERIO l'incarico di direttore generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico;

al dottor Francesco SICILIA l'incarico di direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2002, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alla VII Commissione permanente (Cultura):

al dottor Cesare ANGOTTI l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Toscana;

al dottor Alberto BOTTINO l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Campania;

al dottor Biagio BRIZI l'incarico di componente del collegio di direzione del servizio di controllo interno;

al dottor Luigi CATALANO l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per il Piemonte;

al dottor Giorgio CATALDI l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia;

al dottor Michele DE GREGORIO l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per le Marche;

al dottor Guido DI STEFANO l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia;

al dottoressa Anna Maria DOMINICI l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per l'Umbria;

al dottor Antonio GIUNTA LA SPADA l'incarico di direttore della direzione generale per le relazioni internazionali;

al dottor Franco INGLESE l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Basilicata;

al dottor Attilio MASSARA l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Liguria;

al dottoressa Maria MOIOLI l'incarico di direttore della direzione generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie;

al dottor Alessandro MUSUMECI l'incarico di direttore del servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica;

al dottor Bruno PAGNANI l'incarico di direttore della direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio;

il dottor Ugo PANETTA l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Calabria;

al dottor Roberto PESENTI l'incarico di direttore del servizio per la comunicazione;

al dottor Nino SANTILLI l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo;

alla dottoressa Lucrezia STELLACCI l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1805 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 OTTOBRE 2002, N. 236, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI IN SCADENZA (APPROVATO DAL SENATO) (3450)

(A.C. 3450 — Sezione 1)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter. (Anticipazione del termine previsto per l'adeguamento degli edifici scolastici agli interventi di sicurezza). — 1. All'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

7-bis. 01. Boato, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

ART. 10-ter. — 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è prorogato al 30 giugno 2003.

2. Nell'attuazione della delega, il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione del testo vigente delle norme;

b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento logico-formale del testo delle disposizioni vigenti apportando,

nei limiti del coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza sistematica della normativa, anche al fine di adeguare, semplificare ed omogeneizzare il linguaggio normativo;

d) riformulazione, nell'ambito del coordinamento, delle disposizioni in materia per esigenze di rinvio, di raccordo o per rendere esplicite modifiche avvenute in forma non testuale.

* **10-bis. 01.** Gambini, Leoni, Marone, Amici, Bressa.

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

ART. 10-ter. — 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è prorogato al 30 giugno 2003.

2. Nell'attuazione della delega, il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione del testo vigente delle norme;

b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento logico-formale del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti del coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza sistematica della normativa, anche al fine di adeguare, semplificare ed omogeneizzare il linguaggio normativo;

d) riformulazione, nell'ambito del coordinamento, delle disposizioni in materia per esigenze di rinvio, di raccordo o per rendere esplicite modifiche avvenute in forma non testuale.

* **10-bis. 02.** Boato.

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

ART. 10-ter. — 1. Il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle norme in materia di attività idrotermali e delle acque minerali che raccolga, coordinandola, la normativa vigente.

2. L'emanazione del testo unico deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione del testo vigente delle norme;

b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento logico-formale del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti del coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza sistematica della normativa, anche al fine di adeguare, semplificare ed omogeneizzare il linguaggio normativo;

d) riformulazione, nell'ambito del coordinamento, delle disposizioni in materia per esigenze di rinvio, di raccordo o per rendere esplicite modifiche avvenute in forma non testuale.

10-bis. 03. Volontè, D'Alia.

Dopo l'articolo 13-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 13-sexies. 1. (Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). — 1. Il

termine previsto dal comma 69 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è prorogato al 31 dicembre 2003.

13-sexies. 01. Patria, Saro, Romoli, Lenna.

Dopo l'articolo 13-undecies, aggiungere il seguente:

ART. 13-duodecies. — 1. È prorogata per l'anno 2003, in favore dei comuni della Basilicata e della Calabria interessati dal sisma del 9 settembre 1998, la concessione da parte del Ministero dell'interno del contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 266, per un importo pari a 2.500.000 euro.

13-undecies. 02. Luongo, Lettieri, Boccia, Molinari, Adduce, Potenza.

Dopo l'articolo 13-undecies, aggiungere il seguente:

ART. 13-duodecies. — 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni ».

13-undecies. 03. Volontè.

Dopo l'articolo 13-undecies, aggiungere il seguente:

ART. 13-duodecies. — 1. Sono considerati regolarmente iscritti ai relativi corsi di diploma universitario o di laurea gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, hanno emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai citati corsi di diploma universitario o di laurea, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e

successive modificazioni. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo ed i relativi crediti formativi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

13-undecies. 04. Volontè, Grillo, Ranieli.

Dopo l'articolo 13-undecies, aggiungere il seguente:

ART. 13-duodecies. (Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153). — 1. Le partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, per il periodo di sette anni, ai fini della loro dismissione. Nel caso di mancata dismissione entro il suddetto termine, le partecipazioni previste dal presente comma possono ulteriormente essere detenute per non oltre due anni.

2. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: « quarto » e « quattro » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « settimo » e « sette ».

3. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la parola: « quarto » è sostituita dalla seguente: « sette ».

13-undecies. 05. Volontè.

(A.C. 3450 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI.

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 2.02 Sedioli, 2.03 Rava, 4.07 Battaglia, 4.012 e 4.013 Alfonso Gianni, 4.011 Duca, 7-bis.01 Boato, 13-undecies.01 Lucchese, 13-undecies.02 Luongo, 13-undecies.03 Volontè, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sugli articoli aggiuntivi 4.01, 4.02 e 4.05 Turco, 4.03, 4.06 e 4.09 Bindi, a condizione che, per garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « fermi restando gli stanziamenti già previsti »;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3450 – Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura).

1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, già prorogato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, al 31 dicembre 2002, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.

ART. 2.

(Proroga del termine in materia di collocamento obbligatorio).

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, le parole: « per un periodo di ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo di trentasei mesi ».

ART. 3.

(Proroga dell'intervento per agevolare la raccolta dei prodotti agricoli).

1. Il periodo di sperimentazione di cui all'articolo 122, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2004.

ART. 4.

(Proroga del termine in materia di realizzazione di immobili per l'edilizia universitaria).

1. All'articolo 1, comma 17, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole: « fino al 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2005 ».

ART. 5.

(Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento).

1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2002 » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, fermi restando gli stanziamenti già previsti ».

ART. 6.

(Proroga di termini in materia di privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici).

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, già differito dal decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è prorogato al 31 dicembre 2003, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 7.

(Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza).

1. I termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, da ultimo prorogati al 30 ottobre 2002 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.

ART. 8.

(Proroga di disposizioni relative al funzionamento delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari all'estero).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, sono prorogate per l'anno 2003, limitatamente al periodo di durata di un solo rinnovo dei contratti stipulati a seguito delle procedure di selezione già espletate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 7.964.646 per l'anno 2003, si provvede mediante proiezione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

(Disposizioni per la rideterminazione delle risorse da trasferire alle regioni per la copertura dei costi di servizio ferroviario di interesse).

1. All'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: « 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

ART. 10.

(Proroga del termine di entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9).

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2002,

n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, il termine del 1° gennaio 2003 previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, è prorogato al 30 giugno 2003.

ART. 11.

(Disposizioni in materia di definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex AGENSUD).

1. All'articolo 2, comma 1, primo capoverso, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: « 30 giugno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2003 ».

ART. 12.

(Disposizioni in materia di reclutamento di uditori giudiziari).

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: « da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

ART. 13.

(Disposizioni in materia di durata massima delle indagini preliminari per i delitti di strage).

1. All'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sei anni ».

ART. 14.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3450 – Sezione 4)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO**

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – (*Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura*). – 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, le parole: “31 dicembre 2002” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2005” ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – (*Disciplina transitoria in materia di collocamento obbligatorio*). – 1. Fino all'entrata in vigore di una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e comunque in via transitoria fino al 31 dicembre 2003, i datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori già occupati in base alla previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla citata legge n. 68 del 1999. L'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, è abrogato ».

L'articolo 3 è soppresso.

L'articolo 5 è soppresso.

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. – (*Disposizioni relative all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna*). – 1. In vista di un riordino dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, finalizzato alla sua trasformazione

in Istituto nazionale della montagna, da sottoporre alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il collegio dei revisori dell'Istituto in funzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è prorogato nella sua attuale composizione fino all'insediamento del nuovo collegio costituito secondo il nuovo ordinamento. Gli altri organi dell'Istituto decadono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. – (*Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza*). – 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, le parole: “sono ulteriormente prorogati di un anno con scadenza improrogabile al 30 ottobre 2002” sono sostituite dalle seguenti: “sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003” ».

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

« ART. 7-bis. – (*Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi in materia edilizia e di realizzazione di infrastrutture ed insediamenti produttivi*). – 1. All'articolo 1, comma 14, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: “entro il 31 dicembre 2002” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2003”.

2. All'articolo 5, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: “Entro il termine del 31 dicembre 2002” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il termine del 30 giugno 2003” ».

All'articolo 8, al comma 2, le parole: « pari ad » sono sostituite dalle seguenti: « determinato nella misura massima di »; le parole: « mediante proiezione degli stanziamenti iscritti » sono sostituite dalle seguenti: « mediante riduzione della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento ».

mento iscritto » e dopo le parole: « unità previsionale », sono inserite le seguenti: « di base ».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 »;

nella rubrica, dopo le parole: « servizio ferroviario di interesse », sono aggiunte le seguenti: « regionale e locale ».

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. — (Proroga dei termini relativi alle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali "Torino 2006"). — 1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "regionali o di enti locali" sono inserite le seguenti: ", nonché quelli ricompresi nell'elenco, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali 'Torino 2006,'" ».

Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. — (Proroga del termine per l'adozione del testo unico delle disposizioni in materia di tutela della minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia). — 1. Il termine previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2002, n. 137, è prorogato al 30 giugno 2003 ».

All'articolo 11, al comma 1, le parole: « All'articolo 2, comma 1, primo capoverso » sono sostituite dalle seguenti: « Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 2, comma 1 » e le parole: « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: « All'articolo 9 », sono inserite le seguenti: « , comma 1, ».

Dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:

« ART. 13-bis. — (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia). — 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, il comma 5, già sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, è sostituito dal seguente:

“5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2003, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:

a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2003, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione”.

2. I termini di adeguamento di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.

ART. 13-ter. — (Proroga di termini relativi a strumenti di pubblicità). — 1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come modificato dall'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalità indicate al comma 2 dovranno

essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge.

2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalità, verificata la regolarità formale della documentazione”.

ART. 13-quater. — (Proroga di un termine relativo all'attività di vendita e trasporto del gas naturale). — 1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: “1° gennaio 2003” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2003”.

ART. 13-quinquies. — (Proroga di termini relativi alle tariffe postali agevolate). — 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, relativo all'introduzione del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 31 dicembre 2003. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla società per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I destinatari delle agevolazioni e i prodotti editoriali esclusi dalla tariffa agevolata sono individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.

ART. 13-sexies. — (Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio). — 1. Al

secondo periodo dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, le parole: “Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 30 giugno 2003”.

2. All'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, le parole: “devono essere adottate entro tre anni dall'emanazione del presente regolamento” sono sostituite dalle seguenti: “devono essere adottate entro il 31 dicembre 2003”.

ART. 13-septies. — (Proroga del termine per l'adeguamento degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione). — 1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 16 aprile 2002, n. 62, è prorogato di dodici mesi.

ART. 13-octies. — (Proroga di termini per la valutazione annuale dei dirigenti). — 1. Il termine previsto dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, concernente l'aggiornamento delle posizioni del ruolo di anzianità dei vice prefetti e dei vice prefetti aggiunti, previsto dall'articolo 7, comma 5, dello stesso decreto, è prorogato di un anno.

2. All'articolo 62, comma 9, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: “dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001” sono sostituite dalle seguenti: “dall'anno 2004, in relazione all'attività svolta nell'anno 2003”.

ART. 13-nonies. — (Proroga di un termine concernente la delega al Governo per il completamento dell'attuazione della legge 1° marzo 2002, n. 39). — 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39, limitatamente all'attuazione della direttiva 2001/42/CE di cui all'allegato B della medesima legge, è prorogato al 31 dicembre 2003.

ART. 13-*decies*. — (Proroga di un termine concernente i docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione). — 1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, le parole: "sono confermati fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "sono confermati fino al 31 dicembre 2003".

ART. 13-*undecies*. — (Proroga del termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari). — 1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 16 maggio 2001, n. 306, è prorogato al 1° settembre 2005 ».

(A.C. 3450 — Sezione 5)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.

(Disciplina transitoria in materia di collocamento obbligatorio).

Sopprimerlo.

* 2. 1. Battaglia, Cordoni, Leoni, Guerzoni, Turco, Amici, Zanotti, Bolognesi, Motta, Marone, Bressa, Boato, Fioroni, Giacco.

Sopprimerlo.

* 2. 17. Alfonso Gianni, Valpiana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presi-

dente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 2. Battaglia, Cordoni, Leoni, Guerzoni, Turco, Marone, Zanotti, Bolognesi, Motta, Amici, Bressa, Boato, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 gennaio 2003.

2. 3. Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 28 febbraio 2003.

2. 4. Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 marzo 2003.

2. 5. Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 30 aprile 2003.

2. 6. Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 maggio 2003.

2. 7. Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 30 giugno 2003.

2. 8. Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 luglio 2003.

2. 9. Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 agosto 2003.

2. 10. Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 30 settembre 2003.

2. 11. Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 ottobre 2003.

2. 12. Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 30 novembre 2003.

2. 13. Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: pubblici e.

2. 14. Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Fino alla medesima data, nell'ambito delle predette quote obbligatorie di riserva, una quota pari all'1 per cento dei lavoratori occupati è riservata a lavoratori appartenenti alla categoria di orfani e vedove.

2. 16. Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Interventi per agevolare la raccolta dei prodotti agricoli). 1. All'articolo 122, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «In sede di sperimentazione e per un periodo non superiore a due anni» sono soppresse.

2. 03. Rava, Leoni, Marcora, Sedioli, Amici, Preda, Rossiello, Marone, Bressa, Boato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Proroga dell'intervento per agevolare la raccolta dei prodotti agricoli). — 1. Il periodo di sperimentazione di cui all'articolo 122, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2004.

2. 02. Sedioli, Rava, Marcora, Preda, Rossiello, Leoni, Bressa, Boato, Amici, Marone.

ART. 4

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

« Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino all'introduzione di una nuova normativa che istituisca la corresponsione di un « salario sociale » agli inoccupati e ai disoccupati da più di dodici mesi, in una misura non inferiore a 520 euro mensili, incrementata annualmente di una percentuale pari al tasso di inflazione reale: »

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per le politiche sociali è incrementato di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo transitorio ».

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

4. 013. Alfonso Gianni, Valpiana.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (*Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento*). — 1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « fino al 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2005 ».

4. 01. Turco, Oliverio, Lolli, Boato, Bressa, Buglio.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (*Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento*). —

1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « fino al 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2004 ».

*** 4. 02.** Turco, Oliverio, Lolli, Buglio, Pistone.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (*Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento*). — 1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « fino al 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2004 ».

*** 4. 03.** Bindi, Burtone, Fioroni, Meduri, Mosella, Molinari, Leoni, Bressa, Boato.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (*Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento*). — 1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « fino al 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2003 ».

**** 4. 05.** Turco, Oliverio, Lolli, Pistone.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (*Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento*). — 1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « fino al 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2003 ».

**** 4. 06.** Bindi, Burtone, Fioroni, Meduri, Mosella, Molinari, Leoni, Bressa, Boato.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento). — 1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2002 » sono aggiunte le seguenti: « ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, fermi restando gli stanziamenti già previsti ».

4. 08. Boato, Bressa, Leoni, Pecoraro Scanio, Cento, Bulgarelli, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2002 » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004. »

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'importo previsto viene aumentato a partire dal 1° gennaio 2003 a 520 euro al mese. A tal fine il Fondo per le politiche sociali è incrementato di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ».

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

4. 012. Alfonso Gianni, Valpiana.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2002 »

sono aggiunte le seguenti: « , ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004. »

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'importo previsto viene annualmente incrementato in una percentuale pari al tasso di inflazione reale. A tal fine il Fondo per le politiche sociali è incrementato di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ».

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

4. 014. Alfonso Gianni, Valpiana.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2002 » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004. »

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per le politiche sociali è incrementato di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ».

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

4. 07. Battaglia, Turco, Leoni, Labate, Marone, Zanotti, Bolognesi, Amici, Boato, Bressa, Lolli.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento). — 1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2002 » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004 ».

4. 09. Bindi, Burtone, Fioroni, Meduri, Mosella, Molinari, Bressa, Leoni.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento). — 1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2002 » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, fermi restando gli stanziamenti già previsti ».

4. 010. Battaglia, Leoni, Turco, Labate, Amici, Zanotti, Bolognesi, Marone, Boato, Bressa, Lolli, Pistone.

Dopo articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Proroga dei termini in materia di incentivazione degli investimenti delle imprese marittime). — 1. Il termine per la presentazione delle domande volte ad ottenere le provvidenze di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 2001, n. 88, recante nuove disposizioni in materia di investimenti delle imprese marittime, è prorogato al 16 gennaio 2003.

2. L'utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è conseguentemente prorogato al 31 dicembre 2003.

4. 011. Duca, Mazzarello, Leoni, Albonetti, Susini, Marone, De Luca, Amici, Bressa, Boato, Raffaldini.

ART. 6-bis.

(Disposizioni relative all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna).

Sopprimerlo.

6-bis. 1. Bressa, Leoni, Boato.

ART. 7.

(Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza).

Sopprimerlo.

7. 1. Parolo, Guido Dussin, Fontanini, Luciano Dussin.

ART. 7-bis.

(Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi in materia edilizia e di realizzazione di infrastrutture ed insediamenti produttivi).

Sopprimerlo.

* **7-bis. 1.** Lion, Boato.

Sopprimerlo.

* **7-bis. 5.** Realacci, Iannuzzi.

Sopprimere il comma 1.

7-bis. 2. Lion, Boato.

Sopprimere il comma 2.

* **7-bis. 3.** Lion, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Sopprimere il comma 2.

* **7-bis. 4.** Gambini, Leoni, Marone, Amici, Bressa.

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter. (*Anticipazione del termine previsto per l'adeguamento degli edifici scolastici agli interventi di sicurezza*). — 1. All'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

7-bis. 01. Boato, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

ART. 9.

(Disposizioni per la rideterminazione delle risorse da trasferire alle regioni per la copertura dei costi di servizio ferroviario di interesse regionale e locale).

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

9. 1. Raffaldini, Duca.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 30 giugno 2004.

9. 2. Raffaldini, Duca.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 31 marzo 2004.

9. 3. Raffaldini, Duca.

ART. 10.

(Proroga del termine di entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9).

Sopprimerlo.

10. 1. Raffaldini, Duca.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2003 con le seguenti: 28 febbraio 2003.

10. 2. Raffaldini, Duca.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2003 con le seguenti: 31 marzo 2003.

10. 3. Raffaldini, Duca.

ART. 10-bis.

(Proroga del termine per l'adozione del testo unico delle disposizioni in materia di tutela della minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

ART. 10-ter. — 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è prorogato al 30 giugno 2003.

2. Nell'attuazione della delega, il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione del testo vigente delle norme;

b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento logico-formale del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti del coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza sistematica della normativa, anche al fine di adeguare, semplificare ed omogeneizzare il linguaggio normativo;

d) riformulazione, nell'ambito del coordinamento, delle disposizioni in materia per esigenze di rinvio, di raccordo o per rendere esplicite modifiche avvenute in forma non testuale.

* **10-bis. 01.** Gambini, Leoni, Marone, Amici, Bressa.

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

ART. 10-ter. — 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è prorogato al 30 giugno 2003.

2. Nell'attuazione della delega, il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione del testo vigente delle norme;

b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento logico-formale del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti del coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza sistematica della normativa, anche al fine di adeguare, semplificare ed omogeneizzare il linguaggio normativo;

d) riformulazione, nell'ambito del coordinamento, delle disposizioni in materia per esigenze di rinvio, di raccordo o per rendere esplicite modifiche avvenute in forma non testuale.

* **10-bis. 02.** Boato.

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

ART. 10-ter. — 1. Il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle norme in materia di attività idrotermali e delle acque minerali che raccolga, coordinandola, la normativa vigente.

2. L'emanazione del testo unico deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione del testo vigente delle norme;

b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento logico-formale del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti del coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza sistematica della normativa, anche al fine di adeguare, semplificare ed omogeneizzare il linguaggio normativo;

d) riformulazione, nell'ambito del coordinamento, delle disposizioni in materia per esigenze di rinvio, di raccordo o per rendere esplicite modifiche avvenute in forma non testuale.

10-bis. 03. Volontè, D'Alia.

ART. 11.

(Disposizioni in materia di definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex AGENSUD).

Sopprimerlo.

11. 1. Parolo, Guido Dussin, Fontanini, Luciano Dussin.

ART. 12.

(Disposizioni in materia di reclutamento di uditori giudiziari).

Sopprimerlo.

12. 1. Boato, Bressa, Leoni.

ART. 13-bis.

(Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia).

Sopprimerlo.

13-bis. 1. Zanella, Boato, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Sopprimere il comma 1.

13-bis. 2. Zanella, Boato, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Sopprimere il comma 2.

13-bis. 3. Zanella, Boato, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

ART. 13-*quater*.

(Proroga di un termine relativo all'attività di vendita e trasporto del gas naturale).

*Al comma 1, dell'articolo 13-*quater* sostituire le parole: all'articolo 18, comma 2, con le seguenti: all'articolo 21, comma 4.*

13-*quater*. 1. *(Testo riformulato nel corso della seduta).* Quartiani, Gambini.

ART. 13-*sexies*.

*Dopo l'articolo 13-*sexies*, aggiungere il seguente:*

ART. 13-*sexies*. 1. *(Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).* — 1. Il termine previsto dal comma 69 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è prorogato al 31 dicembre 2003.

13-*sexies*. 01. Patria, Saro, Romoli, Lenna.

ART. 13-*undecies*.

*Dopo l'articolo 13-*undecies*, aggiungere il seguente:*

ART. 13-*duodecies*. *(Proroga di termini concernenti il completamento della ricostruzione nel Belice).* — 1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 10 agosto 2002, n. 166, è prorogato al 31 dicembre 2003.

13-*undecies*. 01. Lucchese, D'Alia, Cusumano.

*Dopo l'articolo 13-*undecies*, aggiungere il seguente:*

ART. 13-*duodecies*. — 1. È prorogata per l'anno 2003, in favore dei comuni della Basilicata e della Calabria interessati dal sisma del 9 settembre 1998, la concessione da parte del Ministero dell'interno del contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 266, per un importo pari a 2.500.000 euro.

13-*undecies*. 02. Luongo, Lettieri, Boccia, Molinari, Adduce, Potenza.

*Dopo l'articolo 13-*undecies*, aggiungere il seguente:*

ART. 13-*duodecies*. — 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni ».

13-*undecies*. 03. Volontè.

*Dopo l'articolo 13-*undecies*, aggiungere il seguente:*

ART. 13-*duodecies*. — 1. Sono considerati regolarmente iscritti ai relativi corsi di diploma universitario o di laurea gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, hanno emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai citati corsi di diploma universitario o di laurea, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo ed i relativi crediti formativi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

13-undecies. 04. Volontè, Grillo, Ranieli.

Dopo l'articolo 13-undecies, aggiungere il seguente:

ART. 13-duodecies. (Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153). — 1. Le partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, possono continuare ad essere detenute, in via transito-

ria, per il periodo di sette anni, ai fini della loro dismissione. Nel caso di mancata dismissione entro il suddetto termine, le partecipazioni previste dal presente comma possono ulteriormente essere detenute per non oltre due anni.

2. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: « quarto » e « quattro » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « settimo » e « sette ».

3. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la parola: « quarto » è sostituita dalla seguente: « sette ».

13-undecies. 05. Volontè.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Iniziative per contrastare lo sfruttamento sessuale dei bambini)**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per le pari opportunità, per sapere – premesso che:

con la mozione n. 1-00017, approvata dalla Camera dei deputati in data 6 novembre 2001, il Governo si era impegnato, accogliendo l'atto di indirizzo menzionato, ad attivare ogni utile iniziativa per:

a) rafforzare i controlli sulla rete *internet* finalizzati a contrastare la pubblicazione e lo scambio di materiale pedopornografico;

b) introdurre con urgenza l'obbligo, per chi offre servizi di telecomunicazione, di accesso alla rete *internet* o di *hosting* di pagine *web*, di conservare, per il tempo idoneo a soddisfare le esigenze dell'autorità giudiziaria e a prescindere dalle esigenze di fatturazione, i dati sul traffico e sulle comunicazioni;

c) verificare l'efficienza delle procedure per l'avvio delle indagini, cercando di renderle più rapide, pur salvaguardando tutte le esigenze e le garanzie collegate alla natura delle attività di intercettazione;

d) intensificare le forme di cooperazione internazionale multilaterale e bilaterale per stabilire regole comuni e migliorare la cooperazione giudiziaria, al fine di rendere più efficace la lotta contro le organizzazioni criminali internazionali dedite a forme di sfruttamento sessuale dei bambini;

a Budapest il 23 novembre 2001 veniva aperta alla firma la convenzione del Consiglio d'Europa sui crimini informatici, firmata da 33 Stati, di cui 29 membri del Consiglio d'Europa, tra cui l'Italia, e 4 non membri dell'organizzazione internazionale: Stati Uniti, Canada, Giappone e Sud Africa. Con la firma della convenzione gli Stati parte si sono obbligati ad introdurre nella legislazione nazionale misure volte ad assicurare la disponibilità dei dati relativi al traffico su richiesta di un'autorità straniera, nel caso di indagini per la repressione dei crimini informatici. La convenzione contempla tra i crimini informatici la pornografia minorile;

il 12 luglio 2002 è stata emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea la direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche: tale direttiva estende a tutti i servizi *internet* l'obbligo di cancellare i dati relativi al traffico, quando non siano più necessari per la trasmissione di una comunicazione (articolo 6). La direttiva dà facoltà agli Stati di adottare misure legislative che prevedano l'obbligo di conservazione dei dati per un periodo di tempo limitato, come misura necessaria e proporzionata per la salvaguardia di interessi particolari, come la sicurezza pubblica. La direttiva dovrà essere attuata entro il 31 ottobre 2003;

la legge 24 marzo 2001, n. 127 prevede che il Governo proceda all'emanazione, entro il 31 dicembre 2002, di un testo unico di disposizioni in materia di tutela

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali —:

quali atti il Ministro interpellato abbia intrapreso o intenda intraprendere per dar seguito alla mozione citata e agli atti di indirizzo del Parlamento su questa materia;

quali siano le ulteriori iniziative per provvedere tempestivamente all'adattamento del diritto interno alla citata convenzione internazionale e alla citata direttiva comunitaria, anche prima dello scadere del termine e tenuto conto dell'obbligo di *stand still*;

se ritenga che sarà rispettato il termine del 31 dicembre 2002 per l'emanazione del testo unico di riordino.

(2-00569) « Volontè, Ciro Alfano, Emerenzio Barbieri, Dorina Bianchi, Brusco, Riccardo Conti, Cozzi, D'Agrò, D'Alia, Degenaro, De Laurentiis, Di Giandomenico, Filippo Maria Drago, Giuseppe Drago, Follini, Giuseppe Gianni, Grillo, Anna Maria Leone, Liotta, Lucchese, Maninetti, Mazzoni, Mereu, Mongiello, Montecuolo, Naro, Peretti, Ranieli, Romano, Rotondi, Tabacci, Tanzilli, Tucci ».

(3 dicembre 2002)

(Sezione 2 – Piano di esuberi annunciato dalla società Marconi)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle attività produttive, per sapere — premesso che:

la società Marconi ha annunciato un piano di esuberi che coinvolge oltre mille lavoratori;

il piano, costituito da soli tagli, colpisce pesantemente un'azienda con produzioni ad alta tecnologia e ricca di importanti professionalità;

l'Italia non può vedere gravemente ridimensionata la sua struttura industriale più significativa —:

quali iniziative intenda assumere affinché Finmeccanica acquisisca, dopo Marconi Mobile, anche altri settori della società e sia definito, anche attraverso un rapporto col Governo della Gran Bretagna e col vertice del gruppo, un progetto di rilancio e di difesa dell'occupazione.

(2-00570) « Mazzarello, Violante, Acquarone, Burlando, Bottino, Banti, Intini, Cialente, Labate, Pinotti, Rognoni, Borrelli ».

(4 dicembre 2002)

(Sezione 3 – Programma di ambientalizzazione della centrale termoelettrica di Polesine Camerini)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere — premesso che:

la telenovela sul destino della centrale termoelettrica di Polesine Camerini sembra non avere mai fine, a tutto discapito dell'ambiente e delle popolazioni circostanti;

questa centrale, sita nel comune di Porto Tolle (Rovigo), di proprietà dell'Enel produzioni spa, è una dei più grandi impianti esistenti in Italia (quattro sezioni da 660 megawatt cadauna per complessivi 2640 megawatt) e concorre per circa l'8 per cento alla produzione nazionale;

l'impianto, alimentato ad olio combustibile denso (ocd), è in esercizio dai primi anni ottanta ed è ubicato in un

territorio, quello del delta del Po, di straordinaria valenza naturalistica ed ambientale;

i danni prodotti da questo tipo di alimentazione e dalle sue emissioni sono noti da anni e la discussione sul destino della centrale e sulla necessità dell'ambientalizzazione della medesima è da tutti riconosciuta, anche dalla stessa Enel, che ha progettato un'ipotesi di miglioramento della struttura da un punto di vista di impatto ambientale, prevedendo investimenti per 520 milioni di euro;

tale programma di ambientalizzazione è da troppo tempo all'esame del ministero delle attività produttive, nell'ambito delle procedure stabilite dalla legge n. 55 del 2002 (cosiddetta «sblocca centrali»), ma la situazione sembra essere ferma a quanto ebbe modo di riferire il Ministro Marzano il 21 novembre 2001, in risposta ad un'interrogazione a risposta immediata presentata dal primo firmatario del presente atto ispettivo;

ultimamente si sono diffuse notizie stampa che attribuiscono ai ministeri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio la volontà di concedere una proroga di due anni per l'adeguamento ai limiti di emissioni, proroga che sarebbe stata sollecitata dal gestore della rete, preoccupato in ordine alle conseguenze derivanti da una eventuale cessazione dell'attività della centrale in oggetto —:

se corrisponda al vero che ai ministeri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio sia giunta richiesta di una proroga delle scadenze di legge relative al contenimento delle emissioni inquinanti per la centrale Enel di Polesine Camerini e, eventualmente, quale sia l'orientamento in materia;

quale sia lo stato dell'iter autorizzativo relativo al programma di ambientalizzazione della medesima centrale attual-

mente all'esame del ministero delle attività produttive.

(2-00573) « Grotto, Boato ».
(4 dicembre 2002)

(Sezione 4 – Esplosione verificatasi presso lo stabilimento della Dow poliuretani di Porto Marghera)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute e delle comunicazioni, per sapere — premesso che:

giovedì 28 novembre 2002, intorno alle ore 19.40, nei serbatoi di stoccaggio di peci clorurate (reparto Td5) dello stabilimento della *Dow Poliuretani* di Porto Marghera (Venezia), divisione italiana della *Dow Chemical*, subentrata all'Enichem nella gestione dell'impianto del toluendiisocianato (tdi), si è verificata un'esplosione che ha sviluppato un incendio in seguito al quale si è formata una densa nube di sostanze chimiche con emissione di toluen, biclorobenzene e idrocarburi, mentre è in fase di accertamento l'emissione di diossine e di furani;

molte ore prima dell'esplosione, intorno alle ore 14.00 circa, al reparto Td5 era scattata l'emergenza per un anomalo aumento di temperatura nel serbatoio di raccolta delle peci clorurate, pericolosissimo scarto del toluendiisocianato, e che, nonostante l'impossibilità di riparare il guasto, l'intero impianto ha continuato a funzionare a pieno regime per non pregiudicare gli *standard* produttivi;

il materiale bruciato nell'incendio, il toluendiisocianato e le peci clorurate, è un rifiuto tossico nocivo che viene conservato in serbatoi a 150 gradi di temperatura prima di essere inviato agli inceneritori dei rifiuti tossico-nocivi;

in seguito all'incidente tre lavoratori sono dovuti ricorrere a cure mediche per intossicazione dovuta all'inalazione delle sostanze sprigionatesi durante l'incendio;

dalla direzione dello stabilimento l'allarme e la richiesta di aiuto per domare l'incendio sarebbero partiti intorno alle ore 20.00, come testimoniato dal *fax* ricevuto dal sindaco di Venezia alle ore 20.08;

le sirene d'allarme (punti di diffusione acustica bitonale) sono state attivate intorno alle ore 20.30, su indicazione dello stesso sindaco e in seguito alla segnalazione sulla possibile tossicità delle sostanze sprigionatesi nell'incendio;

i punti di segnalazione acustica bitonale, attivati solo recentemente, si trovano a Marghera, Malcontenta e Catene, zone dichiarate a rischio elevato dall'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto;

i rapporti di sicurezza, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999, che recepisce la direttiva cosiddetta Seveso 2 n. 96/82, prevedono che ogni azienda, oltre alla redazione di documentazione relativa allo stabilimento (notifica), predisponga un rapporto di sicurezza da presentare agli organi competenti responsabili delle emergenze esterne, i quali rivelano che nella provincia di Venezia gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999, sono ben 36, di cui 24 nel comune di Venezia, concentrati nella zona industriale di Porto Marghera;

lo studio del ministero dell'ambiente del marzo 1998, preliminare all'accordo di programma sulla chimica, ha censito nell'area di Marghera 13 stabilimenti con 54 impianti a rischio d'incidente rilevante, nei quali sono trattate e stoccate circa 1.200.000 tonnellate di prodotti pericolosi e le cui aree potenzialmente interessate dagli eventi incidentali sono comprese tra un raggio di azione di 1.000 metri (rischio di morte) e 8.000 metri (ferimenti e danni permanenti);

l'autorità portuale ha predisposto il rapporto sulla sicurezza, all'interno del piano regolatore portuale del porto di Venezia, per la sezione di Porto Marghera, adottato dal comitato portuale il 17 feb-

braio 2000, da cui si evince la presenza delle seguenti sostanze infiammabili, esplosive o tossiche: anidride arseniosa (12 tonnellate); infiammabili (*gpl*) (675 tonnellate); infiammabili (benzine) (900.720 tonnellate); infiammabili (benzine) (25.000 tonnellate); infiammabili (benzine) (218.325 tonnellate); infiammabili (greggio) (77.958 tonnellate); infiammabili (esano) (154 tonnellate); c.v.m. (4.492 tonnellate); ossigeno (1.100 tonnellate); ossigeno (0,78 tonnellate); acido fluoridrico (784 tonnellate); cloro (3 tonnellate); ammoniacca (13 tonnellate); anidride solforosa (63 tonnellate); infiammabili (*gpl*) (50 tonnellate); infiammabili (benzine + *gpl*) (134.613 tonnellate); ammoniacca (39.317 tonnellate); fosgene (15 tonnellate); cloro (542 tonnellate); infiammabili (benzine) (128.500 tonnellate); acrilonitrile (9.270 tonnellate); infiammabili (benzine) (124.300 tonnellate); infiammabili (benzine) (500 tonnellate);

sia il rapporto citato che il piano di emergenza esterna relativa ai rischi industriali, redatto dalla prefettura nel febbraio 1998, evidenziano che, in normali condizioni di vento, i centri abitati di Marghera, Mestre, Malcontenta, Oriago e Mira, distanti da 1 a 4 chilometri dall'epicentro della zona a rischio, sarebbero raggiunti in pochi minuti da un'eventuale nube di sostanze tossiche sprigionatesi da qualche impianto;

il sindaco di Venezia, Paolo Costa, con una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri, ha richiesto la piena attuazione dell'accordo sulla chimica e ha parlato del mancato finanziamento del « Simage », il sistema integrato per il monitoraggio e la gestione delle emergenze, che « consentirebbe la segnalazione simultanea di un incidente alle autorità competenti, annullando così gli attuali lunghi tempi per l'avvio delle procedure di allertamento della popolazione »;

esiste un nucleo operativo di vigili del fuoco elicotteristi, con sede presso l'aeroporto di Tessera, composto principalmente da personale abilitato a svolgere operazioni a rischio, anche in situazioni come

quella in oggetto, ma i cui mezzi attualmente sono obsoleti e inadeguati, trattandosi di elicotteri monomotore e non più idonei al sorvolo di città densamente popolate e non conformi alle normative europee *Joint agreement regulations*);

sarebbe opportuno che fossero verificate eventuali responsabilità degli addetti allo stabilimento, che hanno lasciato trascorrere circa 25 minuti dall'inizio dell'incendio prima di allertare gli organi preposti, e che fosse accertato per quali motivi si sia ritardato nell'attivare questa procedura —;

se non condividano quanto espresso da un ingegnere dei vigili del fuoco del comando di Mestre esperto in incidenti chimici, secondo il quale sarebbe stato più « saggio » e responsabile da parte della direzione dello stabilimento « mettere al minimo l'impianto tecnico » nel momento in cui si è verificato il primo allarme per l'alta temperatura, e cioè intorno alle ore 14.00 del 28 novembre 2002;

se non ritengano necessario accertare perché i punti di segnalazione acustica siano presenti nelle sole zone di Marghera, Malcontenta e Catene e non anche a Mestre, Oriago e Mira, indicate, nel piano di emergenza esterna relativa ai rischi industriali, redatto dalla prefettura nel febbraio 1998, come località raggiungibili in pochi minuti da una nube tossica perché distanti da 1 a 4 chilometri dall'epicentro della zona a rischio di Porto Marghera;

come intendano indurre gli enti locali, che in base alle direttive Seveso sono tenuti ad informare la popolazione, a strutturare sistemi adeguati per allertare tempestivamente la medesima in caso di incidenti rilevanti per l'incolumità pubblica;

se non ritengano sia utile dotare la popolazione di maschere antigas con filtri adeguati a proteggere dalle sostanze tossiche, come proposto dai sindaci della Riviera del Brenta;

se non ritengano che il sistema radiotelevisivo pubblico nazionale, e soprattutto le sedi regionali della Rai, debbano prevedere eccezionali misure di informazione per i telespettatori, idonee ad allertare la popolazione e ad informare tempestivamente circa i rischi sanitari cui la stessa è esposta in situazioni simili a quella verificatasi il 28 novembre 2002;

se non ritengano indispensabile dotare il nucleo elicotteristi dei vigili del fuoco del Veneto di almeno due elicotteri del tipo A109E *Power* (in uso o in corso di acquisizione da parte dei carabinieri e della marina militare) equipaggiati con *Flir (Forward looking infra red)*, già in dotazione alla polizia di Stato e alla guardia di finanza e costiera, che avrebbero consentito di monitorare al buio la nube tossica;

quali misure intendano adottare a tutela dei lavoratori primariamente esposti ad eventi pericolosi per la salute, quali esplosioni, incendi, rilasci e dispersioni di sostanze tossiche, e a tutela della popolazione residente vicino agli stabilimenti a rischio;

se non ritengano opportuno accelerare il processo di riconversione dell'area industriale di Porto Marghera, nel senso di uno sviluppo sostenibile e socialmente ed ecologicamente compatibile che garantisca la piena occupazione e la valorizzazione delle professionalità attualmente operanti nell'ambito della chimica;

se, a tal fine, intendano procedere ad implementare l'accordo integrativo sulla chimica relativo alle bonifiche, con l'obiettivo di dismettere definitivamente l'industria chimica pesante, di delocalizzare gli impianti ed i siti di stoccaggio e di mettere in sicurezza impianti che trattano sostanze tossiche, come ad esempio il fosciano;

per quale motivo fino a questo momento l'accordo sulla chimica firmato nel 1998 sia tuttora inattuato, in particolare nelle sue parti più significative dal punto di vista della sicurezza, come la dismissione produttiva dei 50 ettari del Petrol-

chimico 1, nel quale vi sono impianti vecchi e più vicini alle residenze di privati cittadini e a grandi arterie di circolazione, la riduzione dello stoccaggio di fosgene e la « bunkerizzazione » dello stesso.

(2-00582) « Zanella, Lion, Cima, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Di Gioia, Soda, Collè, Potenza, Bimbi, Vigni, Alfonso Gianni, Maura Cosutta, Widmann, Buemi, Villetti, Brugger, Panattoni, Mazzuca Poggiolini, Luigi Pepe, Valpiana, Reduzzi, Sereni, Sandi, Sedioli, Ruggia, Russo Spina, Mantovani, Nannicini, Buffo, Cialente, Dameri, Pistone, Pisapia, Calzolaio, Giordano, Gentiloni Silveri, Fumagalli, Carboni, Pappaterra, Albertini ».

(9 dicembre 2002)

(Sezione 5 – Iniziative per migliorare la viabilità presso i valichi alpini)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

la situazione dei valichi alpini sul versante occidentale è assolutamente preoccupante, vista la scarsità e l'inadeguatezza dei passaggi stradali;

tale situazione provoca risultati negativi sia sul versante della sicurezza stradale, sia sul versante economico, con ingenti danni al sistema dell'autotrasporto e, più in generale, al sistema economico italiano, limitato nella sua capacità di esportare verso gli altri paesi dell'Unione europea e danneggiato nella tutela di diritti fondamentali riconosciuti dall'ordinamento comunitario, quali la libera concorrenza e la libertà di movimento delle merci;

miglioramenti sensibili si potranno avere solo nei prossimi decenni con la realizzazione della linea ferroviaria ad alta capacità Torino-Lione e del traforo autostradale del Mercantour;

la possibile ratifica da parte del Parlamento italiano del protocollo aggiuntivo sui trasporti della Convenzione delle Alpi potrebbe complicare ulteriormente la realizzazione di un traforo alpino autostradale;

tale emergenza, già evidenziata dalla situazione del traforo del Monte Bianco e del Frejus, praticamente giunti ad una saturazione, si segnala in tutta la sua gravità nel sud del Piemonte e specificamente nella provincia di Cuneo;

attualmente le vie per raggiungere la Francia e la penisola iberica sono rappresentate:

a) dal colle di Tenda, *tunnel* inadeguato e soggetto a continui lavori e chiusure;

b) dall'autostrada dei fiori, giunta al collasso delle sue capacità e difficilmente ampliabile considerate le condizioni del territorio;

c) dal colle della Maddalena, con problemi di valanghe in quota e di attraversamento del centro storico di Demonte;

con le precipitazioni atmosferiche delle ultime settimane il collegamento del colle di Nava verso la Liguria è interrotto, con gravi danni per l'economia e gravissimi disagi per gli abitanti dell'alta valle Tanaro, costretti a incredibili e pericolosi percorsi alternativi, con giovani studenti costretti a trasbordare dai loro scuola *bus* e percorrere tratti a piedi addirittura sui binari della linea ferroviaria;

i lavori di consolidamento della strada statale 28 del col di Nava continuano, provocando disagi indefinibili, sin dall'alluvione del 1994, con risultati non sempre positivi da parte delle imprese selezionate dall'Anas;

il sindaco di Demonte ha manifestato la propria preoccupazione relativa agli effetti sulla stabilità dei palazzi a causa del passaggio di oltre 500 mezzi pesanti nel centro storico del paese, come confermato dalle perizie del professor Tosti, che parlano di lesioni paragonabili a scosse di carattere sismico;

sia nel caso del colle di Nava (strada statale n. 28) che del colle della Maddalena (strada statale n. 21), gli amministratori locali hanno individuato soluzioni alternative di costo relativamente ridotto e in grado di fornire immediate risposte alla viabilità;

tali soluzioni alternative possono avere un senso solo se l'Anas, con i fondi a sua disposizione già destinati nei piani triennali alle medesime zone, sarà in grado di completarle nel giro di pochissime settimane (colle di Nava) o mesi (colle della Maddalena) —:

quali siano le misure di indirizzo che il Ministro interpellato intenda adottare nei confronti dell'Anas, verificando in che misura l'Anas medesima abbia già provveduto per cercare di limitare i disagi ed i pericoli incombenti sui cittadini delle vallate interessate nonché i danni economici alle imprese di autotrasporto e al sistema economico nazionale nel suo complesso.

(2-00584) « Guido Giuseppe Rossi, Gibelli, Cè ».

(10 dicembre 2002)

(Sezione 6 – Fallimento della compagnia aerea Federico II)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, per sapere — premesso che:

la compagnia aerea « Federico II », di cui il comune di Foggia è socio di maggioranza insieme ad alcune aziende municipalizzate, è fallita;

questo fatto non solo ha determinato, da mesi, il blocco degli stipendi per i dipendenti, ma rischia di creare un tracollo finanziario per le casse del comune di Foggia, a discapito di tutta la cittadinanza;

il collegio dei revisori dei conti, nella relazione al rendiconto del consuntivo generale del comune per l'esercizio 2001, presentata il 1° agosto 2002, scriveva testualmente: « la somma pagata nel maggio 2002 dal comune di Foggia, pari a 476.896 euro, rappresenta i tre decimi sia della quota corrispondente al 20 per cento del nuovo capitale sociale deliberato, mai sottoscritto, che della quota corrispondente al 20 per cento del sovrapprezzo azioni previsto. La creazione di quest'ultimo fondo avrebbe avuto come destinazione specifica la copertura della perdita d'esercizio registrata al 31 dicembre 2001, operazione di copertura che viene però esclusa sia dai patti parasociali che dallo stesso consiglio comunale. La somma versata, ove rimanesse l'unica di fatto, rappresenterebbe il nuovo capitale sociale sottoscritto e versato della compagnia Federico II, con l'effetto di far diventare il comune di Foggia unico socio e, quindi, con responsabilità illimitata »;

attualmente, essendo stata l'unica somma versata, il comune di Foggia dovrà rispondere a tutti i creditori, con l'aggravante che le perdite della « Federico II », stimate in 10,2 miliardi di vecchie lire a novembre 2000, sono ulteriormente cresciute di 5 miliardi di vecchie lire (sino a marzo 2001), e, di conseguenza, dovrà, a breve, versare un altro milione di euro;

a questo si aggiunge il fatto che l'Enac starebbe decidendo la cancellazione della « Federico II » dai registri aeronautici italiani e che il patrimonio della compagnia si aggirerebbe, secondo alcune indiscrezioni, sui 25 mila euro;

questa situazione, che determina un ovvio nervosismo e fa vacillare l'attuale maggioranza al consiglio comunale di Foggia, rischia, cosa ovviamente più grave, di creare un buco nelle casse comunali con conseguenze che dovranno essere scontate dai cittadini per molti anni —:

se e come si intenda intervenire per salvaguardare i dipendenti della compagnia aerea « Federico II » e se corrisponda al vero che ci sarebbe l'intenzione da parte dell'Enac di cancellare la medesima compagnia dai registri aeronautici italiani;

se non si ritenga che sussistano gli elementi, visto i rischi che corre il comune di Foggia in termini di bilancio, per intervenire da parte del Governo sulla base di quanto previsto dagli articoli 141 e 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali).

(2-00583) « Di Gioia, Folena, Bonito, Boato ».

(9 dicembre 2002)

(Sezione 7 – Iniziative per il recupero del castello carrarese di Padova)

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere – premesso che:

il castello di Padova porta i segni di una storia che in epoche successive ha lasciato le sue tracce, assegnandogli ruoli e significati diversi e segnandolo in maniera indelebile: sistema fortificato fin dalla prima metà del X secolo, ad opera del vescovo, e munito di una torre con il nome di « Turlunga », attorno al 1242 venne ingrandito e rafforzato da Ezzellino da Romano, che inglobò anche la chiesa di San Tommaso e fece costruire due alte torri, una verso la città e una verso la campagna;

un ulteriore rafforzamento fu voluto nel 1374 da Francesco I da Carrara e

affidato all'architetto Nicolò della Berlarida; durante il dominio veneziano, il castello di Padova perse progressivamente d'importanza e subì in seguito numerosi interventi e trasformazioni d'uso che ne alterarono la struttura; dal 1807 è adibito a carcere; è stato persino fino a pochi anni fa, trasformato in alcune sue adiacenze in fabbrica di biciclette;

l'impianto del 1200 è tuttora perfettamente visibile, sviluppandosi lungo le mura medioevali con l'ingresso da piazza Castello e comprendendo la torre della Specola;

il forte degrado a cui è abbandonato il castello può portare ad una grave perdita di elementi che segnano la storia della città di Padova e non solo, ma anche del patrimonio storico-artistico italiano, innescando processi irreversibili che rischiano di mettere in pericolo un'opera di assoluto rilievo e importanza culturale, simbolo ed identità padovana;

il tetto del castello presenta gravi ed evidenti segni di instabilità strutturale, che possono portare in breve tempo ad una ceduta strutturale complessiva con conseguenze disastrose per la stabilità generale del castello;

è a rischio di crollo la chiesa dell'800 e materiali di grande importanza storica rischiano di essere asportati insieme ai detriti;

la sovrintendenza ha iniziato una meritoria attività di restauro in due sale di un ciclo di affreschi trecenteschi che rappresentano sicuramente un *unicum*;

sono urgentemente necessari fondi e risorse aggiuntive per restaurare il ciclo pittorico delle sale —:

come il Ministro interpellato intenda agire per:

a) dotare le competenti sovrintendenze di risorse adeguate per una preliminare indagine ricognitoria, necessaria per conoscere le condizioni generali della struttura, dello stato delle decorazioni al-

l'interno delle sale, nonché per procedere a disciogliere le parti ancora coperte da calce o intonaco;

b) finanziare di conseguenza tutti gli interventi straordinari non riconducibili alla dotazione ordinaria;

c) promuovere il recupero monumentale del Castello Carrarese, primario bene storico, architettonico, artistico e militare della città di Padova, attualmente abbandonato ed in stato di grave degrado, con un progetto di ampio respiro culturale, magari con un concorso internazionale di progettazione e ristrutturazione architettonica come ad esempio fatto con il castello di Rivoli, quello di Rovereto e quello di Messina;

se, e come, intenda esercitare le sue funzioni di tutela del bene nei confronti dei soggetti gestori del bene e se, allo scopo di salvaguardare la struttura, non

ritenga opportuno, in via provvisoria, di assumersi la gestione stessa del bene, in vista di un conferimento dello stesso al comune di Padova o ad una fondazione mista che tuteli e valorizzi il castello Carrarese, evitando, il conferimento dello stesso alla Patrimonio dello Stato spa e di converso il rischio della sua alienazione.

(2-00567) « Colasio, Ruzzante, Bimbi, Melandri, Realacci, Bellillo, Zorzato, Rodeghiero, Carra, Enzo Bianco, Soro, Fistarol, Stradiotto, Piscitello, Trupia, Papini, Molinari, Magnolfi, Grillini, Cazzaro, Martella, Mantini, Capitelli, Bottino, Delbono, Ciani, Duilio, Santino Adamo Loddo, Carbonella, Bandoli, Vigni, Sandi, Innocenti, Milanato ».

(3 dicembre 2002)

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

